

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA
ASSICURATI...UNA FANTASTICA GIORNATA



Tutte le condizioni di polizza sono reperibili presso Unione Valdostana Guide Alta Montagna e UnipolSai S.p.A Compagnia di Assicurazioni. Per informazioni sul contratto può inviare una lettera a: ASSI CASONATO srl – Via Circonvallazione 74 – 10015 Ivrea (TO).

Al contratto si applica la legge italiana.

IN CASO DI:

INFORTUNIO, MALATTIA O PERICOLO DI VITA

che si manifesti durante lo svolgimento,
con la Guida Alpina e/o Aspirante Guida Alpina
di una delle attività regolate dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7.

LA SOCIETÀ METTE A TUA DISPOSIZIONE:

| | |
|---|--|
| UN MEDICO (CONSULENZA MEDICA TELEFONICA) | <i>Per fornirti consigli sanitari telefonici utili ad affrontare la situazione di difficoltà</i> |
| UN SUPPORTO ECONOMICO | <i>Per pagare le spese rese necessarie durante l'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero.</i> Massimale: euro 5.000,00 |
| UN MEZZO DI TRASPORTO SANITARIO (ambulanza, autovettura medica, aereo) | <i>Per consentirti di raggiungere tempestivamente una struttura sanitaria idonea rispetto a ciò che ti è accaduto.</i> Massimale: euro 1.500,00 |
| UN MEZZO DI TRASPORTO (treno, aereo, taxi, etc) | <i>Per consentire ad un tuo familiare di raggiungere i minori di 15 anni che siano rimasti soli a seguito dell' accaduto.</i> |
| UN AUTISTA SOSTITUTIVO | <i>Per consentirti di riportare il tuo veicolo nel luogo da te indicato, quando gli altri passeggeri che viaggiavano con te non siano in grado di provvedere.</i> Massimale: euro 200,00 |
| UN SERVIZIO DI INFORMAZIONI | <i>Per fornirti indicazioni utili in merito a argomenti di interesse comune (es. trasporti, informazioni sul traffico, percorsi, itinerari e mappe, orari del treno e meteo).</i> |

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un sinistro.

Contraente: l'ente UVGAM – Unione Valdostana Guide Alta Montagna.

Guida Alpina - Aspirante Guida Alpina: persona che esercita le attività nel rispetto della Disciplina della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta, in base alla Legge regionale 7 marzo 1997, n.7.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da IVASS dal 1° gennaio 2013".

Malattia: alterazione dello stato di salute non dovuta a infortunio.

Pericolo di vita: stato di pericolo in cui si trova l'Assicurato, anche presunto ed impossibilitato a sottrarsi da tale condizione coi mezzi a sua disposizione sul posto.

Tale condizione sarà decisa dalla Guida Alpina/Aspirante Guida Alpina, il quale è il massimo esperto e persona capace di valutare la condizione stessa.

Polizza: documento che prova l'assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestazione: assistenza fornita in base alla garanzia a favore dell'Assicurato.

Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura.

Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.

Scheda di polizza: documento che identifica la Società con la quale è stipulato il contratto e che ne contiene i dati più importanti formandone parte integrante.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Struttura organizzativa: è la struttura di Pronto Assistance Servizi Scrl, con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126 Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 Torino, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

ART. 1 - PERSONE ASSICURATE E COPERTURA TERRITORIALE

L'assicurazione è operante esclusivamente:

- ✓ **per le attività svolte dai clienti delle Guide Alpine/Aspiranti Guide Alpine** che abbiano aderito alla presente copertura e solamente per le attività regolate dalla Legge regionale 7 marzo 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ✓ **per eventi accaduti in Italia, nei paesi europei confinanti e nella regione Valle d'Aosta, durante lo svolgimento, con la Guida Alpina e/o Aspirante Guida Alpina di una delle attività** regolate dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7.

ART. 2 - PRESTAZIONI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA

1 - Spese di soccorso e salvataggio in elicottero

In caso di infortunio, malattia e pericolo di vita dell'Assicurato, occorso durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7, la Struttura organizzativa prenderà a carico oppure rimborserà all'Assistito le spese rese necessarie durante l'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentati che compiuti con qualsiasi mezzo di intervento, nei confronti delle persone assicurate qualora fossero ferite, decedute, disperse o comunque in pericolo di vita, **fino ad un massimo di € 5.000,00 (IVA inclusa)**. Ogni eccedenza rispetto a tali limiti massimi, resterà a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura organizzativa il Certificato di Primo Soccorso e l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7.

2 - Trasporto Sanitario

In caso di infortunio, malattia occorso durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7, l'Assicurato necessita, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa e d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura organizzativa, di un trasporto sanitario presso il più vicino centro ospedaliero specializzato, la Struttura organizzativa provvederà a organizzare il trasferimento nel più breve tempo possibile.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente sono a carico della Struttura organizzativa **fino ad un massimo di € 1.500,00 (IVA Inclusa) per sinistro**.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura organizzativa il Certificato di Primo Soccorso e l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7.

3 - Accompagnamento minori di anni 15

Nel caso di infortunio, malattia occorso durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7, l'Assicurato si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di anni 15 che si trovino con lui, la Struttura organizzativa fornirà, con spese a carico della Struttura Organizzativa, le spese del viaggio (treno prima classe/aereo classe economica) per permettere ad un familiare di raggiungere i minori.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura organizzativa il Certificato di Primo Soccorso e l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7.

4 - Autista a disposizione

Nel caso di infortunio, malattia occorso durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7, l'Assicurato non fosse in grado di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo, per ragioni obbiettive, la Struttura organizzativa metterà a disposizione, **fino all'importo di € 200,00 (IVA inclusa) per sinistro**, un autista per organizzare il rientro del proprio veicolo.

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità di guidare.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura organizzativa il Certificato di Primo Soccorso e l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività regolata dalla Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 7.

5 - Informazioni sanitarie telefoniche

La Struttura organizzativa fornirà un servizio di informazioni sanitarie in merito a:

- strutture sanitarie, farmaci, composizione e indicazioni, preparazione propedeutica ad esami diagnostici;
- pareri medici;
- informazioni e segreteria, in merito a numeri e recapiti utili.

6 - Infocenter

La Struttura organizzativa fornirà un servizio di informazioni in merito a vari argomenti di interesse comune tra cui trasporti, informazioni sul traffico, percorsi, itinerari e mappe, orario dei treni, meteo.

ART. 3 – ESCLUSIONI

È premesso che:

- la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa a titolo di compensazione per quanto sopra previsto se l'Assicurato non ne usufruisce per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la Struttura organizzativa non si assume responsabilità alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la Struttura organizzativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;
- la Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- mancata autorizzazione da parte della Struttura organizzativa, tranne nel caso sia attivato il Servizio di Emergenza Sanitaria 118 direttamente dalla Guida Alpina/Aspirante Guida Alpina in situazioni di difficoltà/emergenza o di impossibilità al contatto con la Struttura Organizzativa;
- eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;

- situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;
- cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi;
- eventi conseguenti a stato di ebbrezza da alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, terremoti;
- conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- il suicidio o il tentato suicidio.

ART. 4 – COME RICHIEDERE L'ASSISTENZA

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la *Centrale Operativa*, utilizzando una delle seguenti modalità:

NUMERO VERDE 800 905 458 (costo della telefonata a carico del destinatario). **Non valido per chiamate dall'estero.**

NUMERO URBANO +39 011 6523200 (costo della telefonata a carico del chiamante). **Valido anche per chiamate dall'estero.**

FAX +39 011 6533875

E-MAIL pas.areaassistenza@unipolsai.it

ART. 5 – RECLAMI

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto alla *Società* presso:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax 02.51815353 e-mail reclami@unipolsai.it

Per poter dar seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, codice fiscale/partita IVA del *Contraente* di *Polizza*.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06.421331.

I reclami indirizzati per iscritto a IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della *Società*, contengono:

- ✓ nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- ✓ individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

- ✓ **breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- ✓ **copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- ✓ **ogni documento utile a descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.prontoassistance.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- ✓ **procedimento di mediazione innanzi a un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;**
- ✓ **procedura di negoziazione assistita, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante stipulazione tra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;**
- ✓ **procedura di arbitrato ove prevista nel contratto.**